



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIVOLTA, ROMEO, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2019

Modifiche all’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura

ONOREVOLI SENATORI. - I consumatori hanno diritto ad essere adeguatamente informati sugli alimenti che consumano anche al fine di poter effettuare una spesa consapevole. Le etichette sui prodotti alimentari avendo proprio questa finalità devono essere comprensibili e chiare. Un'etichetta leggibile e comprensibile permette al consumatore di effettuare scelte che soddisfano i suoi gusti e necessità. L'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda la reale origine o provenienza del prodotto. I cittadini devono essere messi nella condizione di scegliere con la massima trasparenza ciò che mangiano, la provenienza del prodotto, le materie prime con cui l'articolo è composto per poter acquistare consapevolmente e al sicuro da ogni tipo di frode. L'indicazione di origine degli ingredienti sull'etichetta consentirebbe di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia. Ogni giorno rischiano di finire nel nostro piatto alimenti di bassa qualità o addirittura tossici provenienti da altri Paesi, come dimostrano i ripetuti allarmi e sequestri. Un'etichetta chiara che indichi l'origine degli ingredienti consente di prevenire e combattere gli scandali alimentari che mettono in pericolo anche la nostra salute.

Il regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, stabilisce che il « Paese di origine del prodotto » è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine « del-

l'ingrediente primario » può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione. L'articolo 39 del citato regolamento (UE) n.1169/2011 dispone che « gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni ». A tal fine la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno rilevato che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta. Quindi il 96 per cento degli italiani ci chiede che venga scritta sull'etichetta in modo chiaro e leggibile l'origine degli alimenti. In un momento difficile per l'economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti. L'indicazione obbligatoria di origine

permette di riconoscere il vero *made in Italy* e tutelare il lavoro e i prodotti di qualità dei nostri agricoltori.

Per raggiungere questi fini si rende indispensabile modificare la legge 3 febbraio 2011, n. 4 in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, che mira ad assicurare ai consumatori «una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati» e a «rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari».

Il presente disegno di legge si compone di un solo articolo che modifica l'articolo 4 della citata legge n. 4 del 2011. In particolare, viene previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, nonché sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo

dell'indicazione del luogo di provenienza. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa origine o provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. Infine, l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria nel caso in cui il marchio d'impresa apposto sulla confezione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta del marchio nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti, per le finalità di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria.

3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa origine o provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I ri-

sultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n.1169/2011. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (UE) n.1169/2011, nel caso in cui il marchio d'impresa apposto sulla confezione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta del marchio nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza. »;

c) il comma 4 è abrogato;

d) ai commi 6, 10 e 12, le parole: « dei decreti » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto »;

e) al comma 11, le parole: « del primo dei decreti » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto ».

€ 1,00